



CODICE DI PROCEDURA CIVILE

Art. 735 c.p.c.

Sostituzione dell'amministratore del patrimonio familiare

La sostituzione dell'amministratore del patrimonio familiare puo' essere chiesta, nel caso previsto nell'articolo 174 del codice civile, dall'altro coniuge o da uno dei prossimi congiunti, o dal pubblico ministero, e, nel caso previsto nell'art. 176, da uno dei figli maggiorenni o emancipati, da un prossimo congiunto o dal pubblico ministero.

Versione in vigore dal 10 giugno 1942 secondo Normattiva, non più in vigore dal 28 febbraio 2023 · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Codice di procedura civile
Estremi	Regio decreto 28 ottobre 1940, n. 1443
Libro	Quarto — Dei procedimenti speciali
Titolo	II — Dei procedimenti in camera di consiglio
Capo	V — Dei rapporti patrimoniali tra i coniugi
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 28 ottobre 1940

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/codice-di-procedura-civile/art-735-sostituzione-dell-amministratore-del-patrimonio-familiare/versione/1>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it